

**DELIBERA N. 110/21/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N.  
05/21/DCA-PROC. 2794/MRM NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO  
TELE PARMA APPENNINO S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 1, COMMA 30,  
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 12 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la Contestazione n. 05/21/DCA N°PROC. 2794/MRM del 25 febbraio 2021, notificata in pari data, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla società Radio Tele Parma Appennino S.r.l. la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver consegnato le registrazioni dei programmi diffusi dall'emittente "*Rta Videotaro*" nel periodo 12 - 18 settembre 2020, precludendo alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali;

VISTO che la società Radio Tele Parma Appennino S.r.l. – a seguito della notifica dell'atto di Contestazione n. 05/21/DCA - ha trasmesso, in data 11 marzo 2021 (prot. n. 0123492) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 05 marzo 2021, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) con riferimento alla suindicata violazione;

CONSIDERATO che nel caso di specie trova applicazione l'istituto del pagamento in misura ridotta, come previsto e disciplinato dall'art. 16 della legge n. 689/81 per favorire la più rapida definizione dei procedimenti di irrogazione della sanzione. In particolare, la norma prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, pari, nel caso di specie, ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00).

PRESO ATTO che la società Radio Tele Parma Appennino S.r.l. ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell'atto di contestazione, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell'accertamento e pagando una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio avviato con Contestazione n. CONT. 05/21/DCA N°PROC. 2794/MRM, del 9 ottobre 2020, nei confronti alla società

Radio Tele Parma Appennino S.r.l. - C.F. 01546800341 - con sede legale in Albareto (PR), località piana del mulino SNC, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell' art. 1, comma 30, della legge n. 249/97.

La presente delibera è notificata alla società Radio Tele Parma Appennino S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell' Autorità.

Roma, 12 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba